

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA PRIVATA PER ASILO NIDO CON ANNESSA SEZIONE PRIMAVERA "PIE OPERAIE SAN GIUSEPPE" CON SEDE IN MONOPOLI RILASCIATA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N.19 E REGOLAMENTO ATTUATIVO N. 4/2007. REVOCA.

- **PREMESSO** che con determinazione dirigenziale R.C.G. 1218 del 30.06.2009 veniva concessa all' "Istituto PIE OPERAIE SAN GIUSEPPE" di Monopoli l' autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art. 49 comma 1 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, per la struttura rivolta a minori "Istituto PIE OPERAIE SAN GIUSEPPE" ASILO NIDO CON ANNESSA SEZIONE PRIMAVERA con sede in via Paolo Veronese, n° 8, 70043 Monopoli (BA);
- **CONSIDERATO** che il Dirigente dell' Ufficio Politiche delle Persone, le Famiglie e Pari opportunità della Regione Puglia con atto dirigenziale n. 582 del 5 ottobre 2009 provvedeva alla iscrizione della struttura "Istituto PIE OPERAIE SAN GIUSEPPE" ASILO NIDO CON ANNESSA SEZIONE PRIMAVERA nel Registro delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento delle attività socio-assistenziali destinate ai minori ai sensi dell' art. 53 della L.R. 10 luglio 2006, n. 19;
- **CHE** in virtù della relazione di servizio afferente l'asilo nido dell' Istituto innanzi citato trasmessa dal Dirigente della A.O. V al Dirigente della A.O. VI – P.M. con nota prot.n. 49760 del 12.11.2010 a seguito esposto formulato da cittadini monopolitani, il Dirigente della A.O. VI – P.M. espletava apposita indagine di P.G. di concerto con i servizi SIAN e SISP della ASL BA di Monopoli;
- **CONSIDERATO CHE** in base alle risultanze emerse dall' indagine di cui sopra venivano emessi: - ordinanza di convalida di sequestro sanitario; - diffida utilizzo locali con temperatura non idonea ad ospitare scolari ed ordinanza dirigenziale di diffida all' utilizzo dei locali siti al piano seminterrato dell' immobile sito in Monopoli in via Paolo Veronese, n. 8;
- **LETTA** l'ordinanza emessa dal Dirigente della A.O. IV – Edilizia ed Urbanistica del Comune di Monopoli prot.n. 7735 Reg. Ord. 059 del 17.02.2011 con la quale veniva disposta la sospensione, con decorrenza immediata, di qualsiasi attività svolta all' interno dei locali siti al piano seminterrato dell' immobile sito in Monopoli in via Paolo Veronese, n. 8;
- **CONSIDERATO CHE** in sede di espletamento delle verifiche ed indagini innanzi menzionate erano emersi anche aspetti di natura penale a carico dei responsabili della struttura in questione, sui quali si era pronunciato il Tribunale Civile e Penale di Bari con Avviso R.G.N.R 19062/10 – R.G.GIP 3434/11 del 22.11.2011 con richiesta di rinvio a giudizio;
- **LETTA** la sentenza di condanna n. 318/12 emessa dal GIP presso il Tribunale di Bari dalle cui motivazioni si configura chiaramente la violazione dell' art.41, comma 3, del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 nel quale testualmente si dispone che: " In caso di gravi illegittimità e nelle ipotesi di abuso della pubblica fiducia, segnalate anche da altri ambiti territoriali nei quali il soggetto autorizzato abbia attivato il servizio, il soggetto che ha rilasciato il provvedimento autorizzatorio può disporre, senza la preventiva diffida, la sospensione o la revoca dello stesso provvedimento, individuando contestualmente le misure idonee a tutelare gli utenti ovvero favorire soluzioni alternative";

- **LETTA** la nota della Responsabile del Servizio Asili nido del Comune di Monopoli prot.n 46790 del 20 settembre 2012 con la quale si riportano i fatti innanzi esposti e, conseguentemente, si chiede l'emanazione di apposito provvedimento di revoca dell'autorizzazione innanzi menzionata;
- **CONSIDERATO**, pertanto, che in base alle risultanze esposte, sussistono le ragioni di fatto e di diritto, in base alle quali è possibile procedere alla revoca dell'autorizzazione definitiva al funzionamento concessa all' "Istituto PIE OPERAIE SAN GIUSEPPE" di Monopoli con determinazione dirigenziale R.C.G. 1218 del 30.06.2009, ai sensi dell'art. 49 comma 1 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, per la struttura rivolta a minori "Istituto PIE OPERAIE SAN GIUSEPPE" ASILO NIDO CON ANNESSA SEZIONE PRIMAVERA con sede in via Paolo Veronese, n° 8, 70043 Monopoli (BA);
- **CONSIDERATO** che, "medio tempore", il Dirigente dell' Ufficio Politiche delle Persone, le Famiglie e Pari opportunità della Regione Puglia con atto dirigenziale n. 819 del 16 luglio 2012 disponeva la proroga, sino al 30 settembre, della fase transitoria relativa alla gestione delle procedure telematiche relative alle procedure per l'iscrizione di nuove strutture e servizi nei registri regionali di cui all' art. 53 della L.R. n. 19/2006 ed, in particolare, al punto 4 del dispositivo del summenzionato provvedimento affermava che i procedimenti per la modifica e revoca di autorizzazioni già rilasciate continuavano ad essere gestiti in forma cartacea;
- **VISTA** la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 "disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
- **VISTO** il Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

- **DI RICHIAMARE E CONFERMARE** integralmente quanto in premessa riportato;
- **DI DISPORRE**, pertanto, la revoca dell'autorizzazione definitiva al funzionamento concessa all' "Istituto PIE OPERAIE SAN GIUSEPPE" di Monopoli con determinazione dirigenziale R.C.G. 1218 del 30.06.2009, ai sensi dell'art. 49 comma 1 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, per la struttura rivolta a minori "Istituto PIE OPERAIE SAN GIUSEPPE" ASILO NIDO CON ANNESSA SEZIONE PRIMAVERA con sede in via Paolo Veronese, n° 8, 70043 Monopoli (BA);
- **DI TRASMETTERE** copia conforme del presente provvedimento al Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della Regione Puglia, Via Caduti di Tutte le guerre, 15 70126 BARI, al fine di consentire allo stesso la cancellazione della struttura "Istituto PIE OPERAIE SAN GIUSEPPE" ASILO NIDO CON ANNESSA SEZIONE PRIMAVERA con sede in via Paolo Veronese, n° 8, 70043 Monopoli (BA) dal Registro delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento delle attività socio-assistenziali destinate ai minori ai sensi dell' art. 53 della L.R. 10 luglio 2006, n. 19;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa per l' Amministrazione comunale;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Francesco Barbarito

Il Dirigente
Dott. Lorenzo Calabrese